



Società

San Lidano

Cooperativa

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo 25undecies D.lgs
231/2001**

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **SAN LIDANO COOPERATIVA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

2. ARTICOLO 25UNDECIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex Articolo 25undecies D.lgs. 231/2001, Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 121/2011, modificato dalla Legge nr. 68/2025, modificato dal D.lgs. nr. 21/2018 e modificato dalla Legge nr. 137/2023:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs n.152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs n. 152/2006, art. 257)

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs n.152/2006, art. 259)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs n.152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8)

Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

3. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI EX ARTICOLO 25UNDECIES

Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000,00 a 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 2)

Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 3)

Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 5)

Comma 5. (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico

sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, articolo 137, comma 11)

Comma 11. - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 13)

Comma 13. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1)

Comma 1. (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Discarica non autorizzata (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3)

Comma 3. (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Miscelazione di rifiuti (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 5)

Comma 5. - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 6)

Comma 6. (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (D.lgs. 152/06, articolo 257, comma 1)

Comma 1. - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (D.lgs. 152/06, articolo 257, comma 2)

Comma 2. - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/06, articolo 258, comma 4)

Comma 4. (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06, articolo 259, comma 1)

Comma 1. - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06, articolo 260, comma 1)

Comma 1. - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (D.lgs. 152/06, articolo 260, comma 2)

Comma 2. - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.lgs. 152/06, articolo 279, comma 5)

Comma 2. - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Comma 5. - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92, articolo 1, comma1)

Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92, articolo 1, comma2)

Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 549/93, articolo 3)

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 7: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. 202/07, articolo 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs 202/07, articolo 9, comma2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

4. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

4.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio:

La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione

4.2. Con riferimento alla fattispecie di reato presupposto in esame, le funzioni/attività valutate sensibili sono così individuate:

- CdA;
- Direzione Generale;
- Responsabile Qualità;
- Responsabile Area Operativa;
- Dipendenti;
- Appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni.

Di assai potenziale rischio sono le fattispecie previste dall'articolo 256 del D.lgs. 152/06, in tema di discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi.

Costituiscono pertanto situazioni di particolare attenzione i seguenti processi:

- adempimento formalità raccolta, catalogazione, gestione dei rifiuti;
- smaltimento e conferimento rifiuti.

In relazione all'attività svolta dalla **SAN LIDANO COOPERATIVA**, dalle potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

una valutazione specifica di media gravità in relazione alle fattispecie di reato presupposto ex articolo 25undecies D.lgs. 231/2001.

Costituiscono situazione di attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti macro-processi / processi:

- fasi accreditamenti;
- operatività gestione rifiuti;
- richieste e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nazionali o comunitari;
- gestione delle ispezioni da parte di Enti della Pubblica Amministrazione;
- rapporti con P.A., per pagamento prestazioni, ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni, accreditamenti;
- gestione dei rapporti con persone anche solo potenzialmente coinvolte nel processo della fase negoziale;

Altre fattispecie sono rilevate in ottica di mera potenzialità astratta.

5. REGOLE GENERALI

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico di **SAN LIDANO COOPERATIVA** al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, devono essere adottati, rispettati, vigilati le seguenti regole generali di comportamento:

- gestire e monitorare, a livello aziendale, il complessivo sistema di gestione ambientale, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi e le attività pianificate, nonché supervisionare l'efficacia, l'efficienza ed il mantenimento nel tempo del sistema di procedure e regolamenti in essere in materia ambientale;
- definizione di specifiche disposizioni organizzative e di un sistema di job description, adeguando il sistema di deleghe e procure, al fine di specificare le figure professionali

preposte alla gestione delle attività di matura ambientale e le rispettive responsabilità assegnate, ivi incluse le modalità di coordinamento tra i soggetti deputati al controllo;

- previsione, nell'ambito dei contratti con fornitori esterni che svolgono attività di impatto ambientale per conto di **SAN LIDANO COOPERATIVA**, di specifiche clausole contrattuali che impegnino il fornitore al rispetto di tutte le norme ambientali nello svolgimento delle proprie attività;
- analisi e valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali, con riferimento all'analisi dei rischi ambientali e all'identificazione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione connesse;
- definizione delle modalità operative per la gestione ed il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali;
- definizione delle modalità operative per la gestione delle emergenze in materia ambientale;
- gestione e monitoraggio degli adempimenti normativi ambientali relativi a fornitori di attività che hanno impatto ambientale;
- definizione delle modalità operative per la misura, la sorveglianza e il monitoraggio delle prestazioni in materia ambientale e degli incidenti ambientali intervenuti;
- pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa in materia ambientale (scadenze, risorse, rendicontazione e tracciabilità delle spese);
- gestione dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in materia di ambiente;
- consultazione, comunicazione e formazione in merito alle tematiche ambientali;
- definizione delle modalità di gestione, archiviazione e tracciabilità della documentazione del sistema di controllo in merito alle tematiche ambientali;
- sistema di audit interni con relativi reporting sulle tematiche ambientali.

6. REGOLE COMPORTAMENTALI

6.1. In ordine a tutte le attività svolte da **SAN LIDANO COOPERATIVA** e nella funzione penal – preventiva della commissione dei reati ambientali, in via generale, ai destinatari è richiesto:

- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dai regolamenti interni a tutela dell'ambiente e tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo per la loro puntuale applicazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie previste nell'ambito dei reati ambientali.

6.2. Con riferimento alla gestione dei rifiuti è vietato:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di anche uno solo dei requisiti e/o presupposti normativamente previsti per lo svolgimento di tali attività;
- effettuare attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti o di discarica di rifiuti;
- predisporre ovvero utilizzare durante le attività false certificazioni sulla natura, sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ovvero utilizzare una copia cartacea della modulistica RENTRI fraudolentemente alterata;

- cedere, ricevere, trasportare esportare, importare o comunque gestire abusivamente rifiuti, di qualsiasi genere e natura, attraverso operazioni ed attività, anche organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della modulistica RENTRI fraudolentemente alterata (quando applicabile).

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente di **SAN LIDANO COOPERATIVA**) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

E' fatto obbligo ai soggetti coinvolti di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza l'impossibilità di attuare gli obblighi previsti indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata, nonché ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dell'attività (es. modifiche legislative e regolamenti, circostanze non regolamentate, mutamenti nell'attività disciplinata, modifica della struttura aziendale e della Direzione/Servizi coinvolti, ecc.).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è necessario che in tutti i casi di:

- violazioni presunte o effettive delle prescrizioni normative ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
- apertura e chiusura di procedimenti,

venga data immediata e tempestiva comunicazione al CdA, al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza.

6.3. SAN LIDANO COOPERATIVA, al fine di evitare il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare, anche solo a livello di tentativo, uno o più reati ambientali, si impegna a:

- attuare idonea politica di formazione ed informazione nei confronti del personale dipendente a vario titolo coinvolto nelle attività rilevanti;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della P.A., in ordine alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa, relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi ovvero alla gestione di verifiche ed ispezioni inerenti attività di processi di natura ambientale.

A titolo esemplificativo, **SAN LIDANO COOPERATIVA** adotta processi e sviluppo delle attività di controllo volte a:

- non esibire documenti e dati falsi od alterati o manomessi o non completi;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la P.A., la Committenza, i Terzi, in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi richiesti e/o presuppositivi, ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche da parte di ogni Autorità competente;
- evitare di omettere indicazioni od informazioni che, se non comunicate, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni non corrette ovvero non opportune;
- garantire la corretta tenuta, anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti ovvero della copia delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

- prevedere ed assicurare un sistema di segregazione delle funzioni, con adeguato processo delle stesse;
- prevedere un sistema di tracciabilità e verificabilità ex post, anche ai fini della imputazione, delle procedure e delle regole comportamentali relative alla classe di reati presupposto in esame.

Inoltre, definiscono il rispetto dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità così come statuiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo, dagli ordini di servizio, dalle procedure ulteriori obblighi che regolamentano:

- la gestione delle attività che generano scarichi idrici industriali;
- la gestione delle attività che generano emissioni in atmosfera;
- la gestione delle attività che possono dare luogo a bonifiche, ovvero all'identificazione degli eventi che potenzialmente possano contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- la gestione delle attività aziendali connesse alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti;
- la gestione delle attività aziendali connesse alla cessione, al ricevimento, all'esportazione e all'importazione nonché alla gestione di ingenti quantità di rifiuti;
- la gestione delle attività aziendali connesse all'intermediazione di rifiuti;
- la gestione degli adempimenti connessi alla flotta adibita alla gestione e trasporto dei rifiuti;
- la gestione degli adempimenti connessi al RENTRI;
- le attività connesse alla manutenzione e gestione del patrimonio aziendale;
- attività connesse alla manutenzione e gestione degli impianti aziendali.

6.4. Standard di controllo specifici

Riguardo l'ottenimento, la modifica e/o il rinnovo delle autorizzazioni, affinché le attività aziendali siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti, **gli standard prescrivono di:**

- monitorare le tempistiche per l'ottenimento delle autorizzazioni o del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
- predisporre l'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo e alla formalizzazione delle attività necessarie;
- regolare, aggiornata, formale tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, dei materiali speciali, dei conferimenti;
- regolare ed aggiornata tenuta dei registri relativi ai rifiuti conferiti nell'Isola Ecologica ovvero delle piattaforme attrezzate ed adibite o nei centri di raccolta.

Per quanto riguarda la gestione operativa delle attività di raccolta, trasporto, recupero, cessione, ricevimento, esportazione/importazione o gestione di rifiuti, comprese eventuali attività di intermediazione, **gli standard prescrivono di:**

- adottare criteri predefiniti di caratterizzazione, identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- adottare criteri predefiniti per la scelta/identificazione/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- eseguire le attività di raccolta/intermediazione dei rifiuti per categorie omogenee, identificando preventivamente le tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo, con relativa annotazione nei registri normativamente previsti;

- avviare le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità prevista e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente;
- garantire e mantenere i livelli di sicurezza ambientale, di sostenibilità e di sicurezza ed igiene del lavoro nelle Isole Ecologiche, ovvero nelle aree dedicate attrezzate e/o centri di raccolta;
- adempimento della regolare e completa compilazione della modulistica di riferimento per il rifiuto trattato.

Per quanto riguarda la gestione operativa della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, **gli *standard* prescrivono di provvedere:**

- alla pianificazione e l'esecuzione di attività di verifica e vigilanza di rifiuti abbandonati o sversati e alla segnalazione alle strutture competenti della presenza di eventuali rifiuti abbandonati o sversati, nonché alla messa in atto delle azioni correttive;
- alla chiara identificazione dei soggetti che conferiscono rifiuti in ingresso dei centri di raccolta e alla definizione delle modalità di esecuzione delle verifiche sulle pesate dei rifiuti in ingresso ed in uscita dei centri medesimi;
- adempimento della regolare e completa compilazione della modulistica di riferimento per il rifiuto trattato;
- all'esecuzione di verifiche documentali sulle targhe dei mezzi usciti dalle autorimesse per i giri di raccolta, al fine di valutare la corrispondenza del numero di mezzi usciti nella giornata rispetto a quanto pianificato.

Ove si faccia ricorso, per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione di depositi temporanei, la cessione, il ricevimento, l'esportazione ed importazione, l'attività di intermediazione, etc., a ditte esterne, gli *standard* prescrivono specifici controlli in merito:

- al possesso dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale;
- alla rispondenza di quanto eventualmente richiesto con le specifiche di acquisto e le migliorie tecnologiche disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
- all'inserimento di clausole contrattuali *standard* ed uniformi all'interno dei contratti di fornitura riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili;
- alla corretta compilazione dei registri di carico/scarico come di ogni altra legale documentazione per l'affidamento, lo smaltimento, il conferimento.

Per quanto riguarda la gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del RENTRI, **gli *standard* prescrivono:**

- formale designazione dei delegati RENTRI, nonché definizione degli obblighi e delle responsabilità assegnate a tali soggetti, coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
- tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei soggetti deputati;
- definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della formazione specialistica dei delegati RENTRI;
- identificazione dei criteri di verifica dei dati relativi ai rifiuti inseriti a sistema da parte dei delegati RENTRI;
- predisposizione di un flusso informativo verso il referente RENTRI al fine di monitorare cambiamenti organizzativi che rendano necessaria la ridefinizione dei soggetti delegati al RENTRI, anche al fine dell'aggiornamento dei dati inerenti l'iscrizione.

6.5. Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni

In riferimento ai reati ambientali, al fine di garantire un adeguato supporto documentale per ogni operazione, attraverso cui si possa procedere in ogni momento all'esecuzione di controlli che consentano di ricostruire le motivazioni dell'operazione e di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa, gli *standard* prescrivono la tracciabilità della documentazione relativa:

- alla gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- alla gestione delle attività di intermediazione di rifiuti;
- agli adempimenti ambientali connessi alla gestione della flotta aziendale;
- alla gestione degli adempimenti connessi al RENTRI;
- alle attività di gestione e manutenzione degli impianti, ivi incluse le richieste/rinnovi delle relative autorizzazioni.

6.6. Separazione dei compiti

In riferimento ai reati ambientali, per garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, gli *standard* prevedono che sia prevista la separazione delle responsabilità.

6.7. Esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate

In riferimento ai reati ambientali, al fine di garantire che i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, nonché chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione, gli *standard* prevedono un sistema di procure che attribuiscono i poteri per impegnare la Società verso l'esterno, in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte.

7. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni da parte del Responsabile ambientale della **SAN LIDANO COOPERATIVA**;
- verifica documentazione (esemplificativamente, formulari e/o Registri di carico/scarico ecc.);
- verifica adempimento della regolare e completa compilazione della modulistica di riferimento per il rifiuto trattato;
- verifica rispetto procedure raccolta, smaltimento, conferimento rifiuti;
- verifica contrattualistica di riferimento (esemplificativamente, conferimento Isole Ecologiche e/o Centri di Raccolta);
- accessi e/o ispezioni depositi;
- interviste e/o audit Responsabili Aree e Funzioni.

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, delle regole comportamentali, delle disposizioni normative da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati in esame;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla verifica delle formalità dei provvedimenti autorizzativi e sulla loro vigenza ed attualità, inerenti le Isole Ecologiche, i Centri di Raccolta, le eventuali aree dedicate ed attrezzate;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Il CdA, il Direttore Generale, i Responsabili e gli Addetti delle Aree aziendali interessate, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV - con assoluta ed inderogabile tempestività - ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **SAN LIDANO COOPERATIVA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla **SAN LIDANO COOPERATIVA** con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per la Società;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");

- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

8.II. Infrazioni Membri Organi Sociali

SAN LIDANO COOPERATIVA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **SAN LIDANO COOPERATIVA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la **SAN LIDANO COOPERATIVA**.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio Sindacale e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

8.III. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **SAN LIDANO COOPERATIVA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adottò nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adottò, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della **SAN LIDANO COOPERATIVA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

8.IV. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **SAN LIDANO COOPERATIVA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di

conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **SAN LIDANO COOPERATIVA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **SAN LIDANO COOPERATIVA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/ funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

9. PRINCIPI PROCEDURALI

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

SAN LIDANO COOPERATIVA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **SAN LIDANO COOPERATIVA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Sezze, li 23 maggio 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello